



Repertorio n. 9/2017
Prot n. 312 del 13.07.2017
Classif. VII/1

**BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO AVENTE
PER OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO
ORGANI DI SENSO**

BANDO B.S. N.2/2017

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- VISTO** il "Regolamento per l'Assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de "La Sapienza", di Borse di Studio per attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche enti pubblici/privati o imprese".
- VISTA** la delibera del Consiglio di Dipartimento del giorno 16 maggio 2017 con la quale è stata approvata l'istituzione di una borsa di studio per l'importo di Euro 12.000,00 con durata di 12 (dodici) mesi rinnovabile, previo accertamento di disponibilità di fondi, per l'attività di ricerca da imputare sui fondi del Prof. Alessandro Lambiase 000318_15_PDD_CRUCI_Master cod.26142 "L'Assistenza in Chirurgia Oftalmica" 2015 Cruciani.
- ACCERTATA** la disponibilità finanziaria.

DECRETA

ART. 1

E' indetta una selezione da svolgersi presso il Dipartimento Organi di Senso nel seguente ambito **"La valutazione ortottica in pazienti con lagofalmo paralitico prima e dopo la somministrazione di tossina botulinica"** per l'assegnazione di una borsa di studio della durata di 12 (dodici) mesi rinnovabile, previo accertamento di disponibilità di fondi.

ART. 2

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, i candidati in possesso di:
Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie.
L'equivalenza sarà stabilita, ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice.
I candidati non devono aver compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del presente avviso.

ART. 3

La selezione avviene per soli titoli e colloquio

ART. 4

L'importo della borsa di studio ammonta ad € 12.000,00, è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4, non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali e sarà erogata dal Dipartimento Organi di Senso in 12 (dodici) rate mensili, previa presentazione di una relazione mensile.

ART. 5

Le domande di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A, corredato dagli allegati B – C – D – D1 (*) ed E), deve essere inviata telematicamente accedendo dalla home page del sito web : <https://www.organidisenso-sapienza.it/drupaluni/> al link **“Partecipazione concorsi”** (posizionato nella sezione “In evidenza”), **entro il 01.08.2017 alle ore 12:00** con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione. Nella pagina web “Partecipazione concorsi” sarà consultabile e scaricabile il manuale operativo che guiderà il candidato nella compilazione e invio della domanda di partecipazione.

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza e indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare:

- i titoli accademici conseguiti, specificando le istituzioni che li hanno conferiti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- una copia della tesi di laurea o titolo equipollente;
- eventuali pubblicazioni ed altri titoli;
- curriculum vitae;
- eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altro)

ART. 6

La Commissione esaminatrice sarà così composta:

- il responsabile dei fondi di ricerca, o da suo delegato ovvero da un delegato designato dal Direttore del Dipartimento;
- due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 7

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente:

a) 70 punti per titoli così ripartiti:

- fino a 20 punti, per il dottorato di ricerca e per il diploma di specializzazione o laurea in ortottica e assistenza in oftalmologia, di durata almeno biennale, in relazione all’attinenza dei suddetti titoli con l’attività di ricerca da svolgere;
- fino a 5 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, che verrà valutato come segue:
 - voto da 95 a 100 punti 1
 - voto da 101 a 104 punti 2
 - voto da 105 a 109 punti 3
 - voto 110 punti 4
 - voto 110 e lode punti 5
- fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:
 - I. originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - II. congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate nell’avviso di selezione;
 - III. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
- fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all’estero;
- fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata – attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all’estero espletata

a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale;

b) 30 punti per il colloquio.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore alla metà del punteggio disponibile per i titoli e a 4/5 dei punti a disposizione per il colloquio.

ART. 8

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

La borsa che, per la rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione resta disponibile sarà attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

ART. 9

Nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si darà notizia del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento Organi Senso la dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione. Dovrà, altresì, far pervenire una dichiarazione da redigere in carta semplice in cui si attesti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del d.lgs. 445/2000:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) codice fiscale;
- d) residenza;
- e) cittadinanza;
- f) titolo di studio;

ART. 10

L'assegnatario avrà l'obbligo di:

- a) iniziare l'attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile dei fondi di ricerca;
- b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio;
- c) presentare alla scadenza fissata dal responsabile della ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolta la cui valutazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Dipartimento, determinerà l'eventuale proseguimento dell'attività di ricerca o la sua interruzione.

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio.

La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

La borsa non configura in nessun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento Organi di Senso ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca; non comporti conflitto d'interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio; non rechi pregiudizio all'Ateneo, in relazione alle

attività svolte. Il Direttore del Dipartimento ed il titolare della borsa di studio debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro.

ART. 11

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio e, qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, contratto o contributo per le esigenze dei progetti di ricerca.

Roma, 13.07.2017

*F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Antonio Greco*